



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, I CONSUMATORI, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione IV "Promozione della Concorrenza"

Risoluzione n. 183512 del 20 ottobre 2014

Oggetto: D.P.R. 6 aprile 2001, n. 218 – Quesito in materia di vendite sottocosto

Si fa riferimento alla nota pervenuta per e-mail e a margine indicata, con la quale codesto Comune chiede chiarimenti in merito al contenuto della risoluzione 127629 del 7-7-2011 riguardante un parere sulle vendite sottocosto.

Chiede, in particolare, se i casi di vendite sottocosto previsti nei commi 1 e 2 dell'articolo 2 del D.P.R. n. 218 del 2001 possano derogare solo all'obbligo della comunicazione preventiva al comune competente per territorio, come precisato al comma 3 dello stesso articolo 2, ovvero se per questi sia possibile derogare altresì a quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'articolo 1 del medesimo D.P.R. n. 218, come peraltro viene confermato nella circolare esplicativa n. 3528/C del 24-10-2001.

Riferisce che il dubbio è sorto in quanto una precedente risoluzione ministeriale sembrerebbe prevedere differenti deroghe per i casi di cui ai citati commi 1 e 2 dell'articolo 2.

Al riguardo la scrivente Direzione precisa quanto segue.

Ai sensi del comma 1, dell'articolo 2 del D.P.R. n. 218 *“È comunque consentito effettuare la vendita sottocosto:*

a) dei prodotti alimentari freschi e deperibili;

b) dei prodotti alimentari qualora manchino meno di tre giorni alla data di scadenza o meno di quindici giorni alla data del termine minimo di conservazione, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109;

c) dei prodotti tipici delle festività tradizionali, qualora sia trascorsa la ricorrenza o la data della loro celebrazione;

d) dei prodotti il cui valore commerciale sia significativamente diminuito a causa di modifiche della tecnologia utilizzata per la loro produzione o di sostanziali innovazioni tecnologiche



apportate agli stessi prodotti, ovvero a causa dell'introduzione di nuove normative relative alla loro produzione o commercializzazione;

e) dei prodotti non alimentari difettati, dei quali sia lecita la vendita e garantita la sicurezza secondo la vigente disciplina, o che abbiano subito un parziale deterioramento imputabile a terzi, ovvero ad agenti naturali o a fatti accidentali nonché di quelli usati per dimostrazioni, mostre, fiere o prove o che, comunque, siano stati concretamente utilizzati prima della vendita”.

Ai sensi del successivo comma 2 “È altresì consentito effettuare la vendita sottocosto in caso di ricorrenza dell'apertura dell'esercizio commerciale o della partecipazione al gruppo del quale l'esercizio fa parte, con cadenza almeno quinquennale; di apertura di un nuovo esercizio commerciale; di avvenuta ristrutturazione totale dei locali anche qualora si sia proceduto, prima della ristrutturazione, alla vendita di liquidazione; o di modifica e integrazione dell'insegna tali da incidere sul carattere individuante della stessa”.

Per espressa previsione del successivo comma 3, l'effettuazione della vendita sottocosto nei casi previsti dai citati commi 1 e 2 del medesimo articolo non è soggetta alla comunicazione preventiva al comune competente per territorio, prevista dall'articolo 1, comma 4, stesso D.P.R..

Altresì, come precisato nella circolare 3528/C del 24-10-2001, al punto 4.1 “*Nel caso dei prodotti elencati alle lettere dalla a) alla e) del predetto comma 1, nonché al verificarsi delle condizioni di cui al predetto comma 2, le vendite sottocosto non sono soggette ad alcuna delle limitazioni elencate all'art. 1, comma 4, nonché al decorso del termine di cui all'art. 1, comma 5, del decreto n. 218 del 2001”.*

La circostanza che al citato punto 4.1 della richiamata circolare non è richiamata la sola deroga alla comunicazione preventiva al Comune ma sono richiamate anche le limitazioni di cui all'articolo 1, comma 4, comporta che, nel caso delle vendite sottocosto sempre consentite, non si applica, oltre all'obbligo di comunicazione preventiva al comune dove è ubicato l'esercizio almeno dieci giorni prima dell'inizio della vendita sottocosto, anche l'obbligo di effettuazione della medesima per sole tre volte nel corso dell'anno, la durata non superiore a dieci giorni e il limite delle cinquanta referenze.

IL DIRETTORE GENERALE
Gianfrancesco Vecchio